



COMUNE DI SAN BASSANO (Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17 lett. f) e lett. i) CCNL del 1/4/1999 e 36 CCNL 22.1.2004, e da ultimo, in attuazione all'art. 70 - *quinquies* del CCNL 21/5/2018, disciplina il compenso per specifiche responsabilità ed in particolare:
 - a) per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;
 - b) per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;
 - c) per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile oppure per ulteriori e specifiche responsabilità attribuite con atto formale.
2. Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative.
3. Il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dall'anno 2022.

Art. 2 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 -articolo 70 *quinquies* - comma 1 CCNL 21 maggio 2018

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D che abbiano superato il periodo di prova possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che attribuisca incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.
2. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento", atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale, ossia costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.lgs. N. 165/2001.
4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità ed all'ampiezza dell'incarico.

Art. 3 - Applicabilità dell'art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999 - articolo 70 *quinquies* - comma 2 CCNL 21 maggio 2018

1. L'art. 70–quinquies, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 si applica alle specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale, nonché di responsabile dei tributi, alle responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali, alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori nonché alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Art. 4 – Finanziamento

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti sono prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 68, comma 2, lettera e) del CCNL del 21.05.2018.
3. Eventuali economie realizzate nell'anno di riferimento a valere sull'istituto qui regolamentato permangono nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Art. 5 - Concorrenzialità del trattamento economico

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1/4/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, che ha introdotto la lettera i) all'articolo 17, comma 2, del CCNL 1/4/1999.
2. I diversi compensi possono essere cumulati solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti. Ove le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi siano diverse il cumulo deve ritenersi ammissibile.
3. Nel caso in cui ricorrano diversi, contemporanei e simili presupposti, al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevato.

Art. 6 - Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1/4/1999 - articolo 70 *quinquies* - comma 1 CCNL 21 maggio 2018

1. Le indennità annuali degli incarichi di specifica responsabilità di cui alla lettera f), art 17, comma 2, CCNL 1/4/1999 - art. 70 *quinquies*, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 sono stabilite nella misura massima di € 3.000,00.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili e la corresponsione dell'indennità è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati.
3. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la presente quantificazione potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.
4. Nei casi di astensione facoltativa dal lavoro o in caso di assenza prolungata, fatti salvi i periodi di assenza per la fruizione del periodo di ferie, gli incarichi sono sospesi fino alla data di ripresa del servizio con conseguente riduzione proporzionale dell'indennità

Art. 7 – Scheda relativa all'attribuzione dei punteggi per la determinazione delle indennità

Parametro di riferimento	Punti Totali	Punti Parziali	Valutazione	Pesatura
1. Grado di competenza specialistico/ professionale rispetto alle funzioni da svolgere determinate all'interno del ccnl	30			

		30	Elevata	
		15	Media	
		5	Bassa	
		0	Non presente	
2. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni interne	20			
a. Con i superiori/amministratori		10	Elevata	
		5	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
b. Con i colleghi/collaboratori		10	Elevata	
		5	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
3. Grado di responsabilità nella gestione delle relazioni esterne	20			
a. Con la cittadinanza		10	Elevata	
		5	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
b. Con organi istituzionali esterni/enti pubblici...		10	Elevata	
		5	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
4. Grado di gestione e coordinamento risorse umane	5			
		5	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
5. Grado di gestione risorse finanziarie	5			
		5	Elevata	
		3	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
6. Grado di autonomia dei processi lavorativi	10			
		10	Elevata	
		5	Media	

		1	Bassa	
		0	Non presente	
7. Svolgimento di procedimenti plurimi e diversificati	10			
		10	Elevata	
		5	Media	
		1	Bassa	
		0	Non presente	
Totale	100			

METODOLOGIA:

1) La complessità del ruolo in relazione alla responsabilità assegnata viene valutata (con le procedure sopra evidenziate) pari a un massimo di 100 punti.

La somma da riconoscersi viene attribuita secondo il calcolo di cui al seguente esempio:

- totale punteggio: 74;
- Indennità spettante: € 3.000,00 / 100 x 74 = € 2.220,00.

Art. 8 – Importi economici per responsabilità indicate all'art.17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999 - articolo 70 *quinquies* - comma 2 CCNL 21 maggio 2018

1. L'indennità di cui al precedente art. 3 è definita nella misura unica di € 350,00 annui e va corrisposta esclusivamente al personale al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di:

- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;
- Responsabile dei tributi;
- Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
- Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- Formatori professionali;
- Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
- Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per N. 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali la relativa responsabilità non viene esercitata.

3. È esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità.

Art. 9 – Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi avviene con la seguente procedura:

- Ogni responsabile di settore redige i provvedimenti di conferimento di incarichi di specifica responsabilità da individuare all'interno del settore di sua competenza di cui

agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, dettagliandone i contenuti sulla base degli elementi individuati come da scheda di cui all'articolo 7 per gli incarichi di cui all'articolo 2 e sulla base della declaratoria di cui al comma 1, articolo 8, per gli incarichi *ex* articolo 3;

- Il Segretario Comunale provvede a determinare la pesatura per ogni incarico conferito, secondo la scheda di cui all'articolo 7.

2. Per l'attribuzione del compenso dovuto a seguito del conferimento dell'incarico di cui all'art. 8, lo stesso è predeterminato nella sua misura dal presente regolamento in euro 350,00. Il conferimento degli incarichi di ufficiale di stato civile, di anagrafe, ufficiale elettorale, mansioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori è di competenza del Sindaco che provvede con proprio decreto.

3. La liquidazione dell'indennità avviene trimestralmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni per periodi di assenza.

4. I periodi di assenza dovuti a congedo parentale e malattia sono disciplinati con le modalità indicate dalla Circolare DFP 17.07.2008 N. 7, integrata con la Circolare 05.09.2006 N. 8, emanata in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto Legge N. 112/2008, convertito in Legge N. 133/2008.

Art. 10 – Durata dell'incarico

1. L'incarico di responsabilità è conferito a tempo indeterminato, fino a revoca dello stesso.

Art. 11 – Dipendenti a tempo parziale

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale o con successivi provvedimenti.

Art. 12 – Modifica, sospensione, modifica e revoca dell'incarico

1. **Modifica** - Durante il periodo di incarico il Responsabile, per comprovate e mutate esigenze e/o ragioni, può modificare in tutto od in parte l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio con il dipendente assegnatario dell'incarico iniziale. In tal caso, si procederà a una nuova pesatura dell'incarico.

2. **Sospensione** - Gli incarichi di specifica responsabilità sono sospesi nei casi previsti per legge nonché nelle ipotesi di astensione facoltativa e/o prolungata dall'attività lavorativa mediante provvedimento motivato del Responsabile. Il relativo trattamento economico sarà oggetto di eventuale decurtazione e/o riproporzione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

3. **Revoca** - Durante il periodo di incarico il Responsabile, a seguito di accertamento di inadempienze da parte del dipendente, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio. Parimenti gli incarichi di specifica responsabilità devono essere revocati dal Responsabile a seguito di processi di riorganizzazione o al venir meno delle motivazioni di necessità e/o opportunità che ne hanno determinato il conferimento.

Art. 13 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme contrattuali, legislative e regolamentari in materia.

Il presente regolamento viene approvato con delibera di G.C. n. _____ del _____.